

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 154 dell'11 febbraio 2020
"Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche

Art. 1

(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della legge diretta a ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti organici mediante l'implementazione delle pratiche di compostaggio aerobico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Definizioni)

L'articolo chiarisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, il significato da attribuire alle nozioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale, compost di qualità ed orti e giardini sociali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizioni di attuazione)

L'articolo specifica le modalità attuative della disciplina regionale in esame, attribuendo alle Assemblee territoriali d'ambito (AATA) il compito di garantire la gestione integrata dei rifiuti organici prodotti nel territorio di competenza mediante il ricorso alle varie forme di compostaggio aerobico, anche avvalendosi dell'autonoma iniziativa delle amministrazioni comunali e degli altri soggetti interessati (ad es. singoli cittadini, piccole comunità, quali strutture alberghiere, campeggi, ospedali..etc).

E' inoltre previsto che le AATA, i Comuni e gli altri soggetti che ricorrono al compostaggio aerobico possano assicurare l'utilizzo del compost prodotto mediante accordi con le categorie agricole e con altri soggetti pubblici e privati laddove la normativa statale lo consente (ad es. nel compostaggio

locale di cui all'articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006 che non richiede la coincidenza tra soggetto produttore del rifiuto, soggetto conferitore e soggetto utilizzatore del compost.)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Azioni regionali di promozione delle pratiche di compostaggio)

La disposizione normativa specifica, in armonia con il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), parte IV e con il vigente Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (DACR n.128/2015), le azioni che la Regione intende porre in essere al fine di promuovere le pratiche di compostaggio aerobico, prevedendo spese di investimento (commi 1 e 2) e spese di parte corrente (commi 3 e 4).

Effetti finanziari: dall'applicazione dei commi 1 e 2 derivano a decorrere dal 2020 spese di investimento autorizzate secondo le modalità contenute nell'articolo 8 e pari per l'annualità 2020, ad euro 50.000,00.

Dall' applicazione dei commi 3 e 4 derivano a decorrere dal 2020 spese di parte corrente autorizzate secondo le modalità contenute nell'articolo 8 e pari per l'annualità 2020 ad euro 10.000,00.

Viene inoltre precisato che la Regione può perseguire le finalità della legge anche mediante i pertinenti programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei.

Art. 5

(Orti e giardini sociali)

L'articolo pone a carico dei Comuni l'onere di realizzare nel proprio territorio almeno un orto e/o giardino sociale per garantire l'utilizzo del compost prodotto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Contributi regionali)

L'articolo specifica che, per il raggiungimento delle finalità previste da questa legge, viene utilizzata una quota non superiore al 8 per cento delle somme destinate all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 e alla legge regionale 15/1997, secondo criteri e modalità che la Giunta regionale individua annualmente.

Effetti finanziari: la disposizione finalizza una quota dell'entrata all'attuazione di questa legge determinandone il limite massimo. Gli effetti finanziari decorrono dall'anno 2021 con approvazione dei bilanci di previsione; in sede di prima applicazione, per l'anno 2020, viene stabilito con l'articolo 8 di questa legge il limite massimo della spesa autorizzata.

Art. 7

(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti dell'attività di valutazione che sarà posta in essere per verificare gli effetti della legge. Si precisa che tale attività è assicurata con risorse umane e strumentali già presenti all'interno della amministrazione regionale, senza oneri aggiunti a carico del bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza per l'annualità 2020 la spesa nel limite massimo di euro 10.000,00 per sostenere le spese di parte corrente e di euro 50.000,00 per sostenere le spese di investimento, rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio, in quanto disposizione a carattere continuativo, non obbligatoria.

La copertura è individuata negli stanziamenti del capitolo 2090320014 (Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni), correlato alle entrate derivanti dall'addizionale al tributo di conferimento in discarica dei rifiuti solidi e dal tributo speciale per il deposito in discarica, in attuazione della legge 549/1995 e della l.r. 15/1997.

Le finalità della legge sono coerenti con le finalità delle suddette norme.

Effetti finanziari: di seguito è riportata la sintesi degli effetti finanziari.

SPESA PREVISTA						COPERTURA							
MIS.	PROG	CAP.	COMPE- TENZA 2020	COMPE- TENZA 2021	COMPETENZA 2022	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPE- TENZA 2020	COMPE- TENZA 2021	COMPE- TENZA 2022	Anni successivi
09	03	NI	50.000,00	LEGGE DI BI- LANCIO	LEGGE DI BI- LANCIO	09	03	2090320014	Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti – contributi di investimento ai comuni	1.115.405,47			
09	03	NI	10.000,00										